

Manifestazioni fieristiche (L.R. 11/02) – regolamento

TERREVENETE (associazione senza scopo di lucro)

(ragione sociale dell'ente organizzatore)

Oggetto:	Regolamento della manifestazione fieristica denominata I^ MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP
-----------------	---

A. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

1. Identificazione amministrativa della manifestazione

La manifestazione rientra tra le manifestazioni così definite all'art. 2, commi 1° e 2° della Legge regionale 23.05.2002, n. 11, di disciplina del settore fieristico:

Mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti,

2. Finalità della manifestazione

- L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale nel cui ambito l'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. A tal fine i venditori professionali come risultanti dall'iscrizione al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della fiera, non possono superare il 50% degli espositori.
- Con essa infatti l'Associazione si prefigge di promuovere **prodotti tipici locali agroalimentari**

3. Periodo di svolgimento:

- La manifestazione ha luogo nei giorni: 11/12/2011.
- Con i seguenti orari: dalle 9:00 alle 20:00

4. Area e strutture della manifestazione:

- La manifestazione ha luogo in località Mogliano Veneto e precisamente in **piazza Caduti**;
- Numero massimo espositori previsto: 100.
- Struttura espositiva:
 - Strutture mobili: **gazebo**

5. Richieste di partecipazione e criteri di ammissione:

- Hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o commerciale, o dei servizi, nell'ambito delle finalità della manifestazione.
- Le domande di partecipazione vanno presentate in forma scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. In caso di accoglimento della domanda l'Organizzatore ne dà conferma scritta al richiedente. La conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario.
- L'Organizzatore si riserva**, nell'interesse della manifestazione, di **esaminare domande presentate dopo il termine suindicato e fino al giorno della manifestazione**, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione.
- I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell'Organizzazione e nell'interesse della manifestazione, previa accettazione delle condizioni di cui ai successivi punti 6 e 7, fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa. L'eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso a edizioni successive.

6. Quote di partecipazione:

- E' prevista una quota di partecipazione da corrispondere all'organizzatore entro il giorno della manifestazione, a parziale copertura delle spese di ordine amministrativo, promozionale ed organizzativo.
- In caso di disdetta dopo il 7° giorno antecedente la manifestazione, verrà addebitata la quota di partecipazione.
- L'organizzatore all'atto del pagamento rilascerà idonea quietanza.

B. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ORGANIZZATORE

1. Adempimenti precedenti l'inizio della manifestazione:

- a) chiedere ed ottenere la licenza di cui all'art. 80 del TULPS, qualora siano installate apposite strutture per il pubblico;
- b) presentare nei termini previsti dal servizio comunale competente la documentazione integrativa eventualmente richiesta;
- c) approntare le strutture entro il termine concordato con il comune, anche ai fini della effettuazione dell'eventuale sopralluogo di verifica;
- d) inoltre l'organizzatore:
provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi – a trasmettere prima dell'inizio della manifestazione copia della stessa al servizio comunale competente.

2. Altri adempimenti:

- a) Provvedere al pagamento della TOSAP/COSAP (se dovuta) e della TARSU nei termini previsti dai rispettivi regolamenti comunali, direttamente presso i concessionari dei servizi;
- b) Disporre affinché l'area sia funzionalmente attrezzata con banchi e ombrelloni, contenitori per il deposito dei rifiuti da parte del pubblico e quant'altro necessario alla funzionalità della manifestazione, con particolare attenzione all'aspetto igienico sanitario. In particolare:
 - l'area riservata ai generi alimentari deve essere nettamente separata da quella riservata ai prodotti non alimentari;
 - al termine della manifestazione, i rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere stoccati con le modalità concordate con il concessionario del servizio.
- c) Determinare la disposizione dei posteggi e il numero massimo degli espositori entro l'area concessa, secondo la propria discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, ma tenendo conto che, per numero e disposizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei corridoi di servizio per i mezzi di soccorso pubblico.
- d) Controllare, nell'ambito della propria attività organizzativa, che gli espositori siano muniti, per l'esposizione, di idonea e adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti prescrizioni di carattere generale.

C. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA A CARICO DEGLI ESPOSITORI

1. Disposizioni di carattere generale:

- a) Accedere all'area espositiva e allestire il proprio stand entro le ore 8:30, pena l'esclusione dalla manifestazione.
- b) Allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio loro assegnata;
- c) permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall'organizzazione.
- d) Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolar modo è fatto divieto assoluto all'espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora.
- e) Non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra.
- f) Effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale.

- e) All'atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà assegnato, anche se le dimensioni risulteranno diverse da quelle richieste, e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall'Organizzazione in qualsiasi momento, nell'interesse della manifestazione.

Altre disposizioni in materia di igiene degli alimenti:

- a) I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi, quelli non confezionati devono essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento.
- b) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi di esposizione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.
- c) E' consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici.
- d) L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza.

D. DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dall'organizzatore i provvedimenti dell'allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
- 2. Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all'ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.
- 3. Gli espositori possono presentare al Comune reclami sulla gestione della manifestazione.
- 4. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espletamento della propria attività;